

Rg 2-3/ 2025

TRIBUNALE DI COSENZA
Ufficio Fallimenti e altre procedure concorsuali

Procedimento unitario n. 2-3/2025 R.G.

Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai magistrati:

dott.ssa Rosangela Viteritti presidente;

dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice;

dott.ssa Marzia Maffei giudice rel.

riunito in Camera di Consiglio

ha pronunciato il seguente

decreto ex art. 47 Codice della Crisi

visto il ricorso per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi degli artt. 37 primo comma, 40 e 44 primo comma d.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito C.C.I.I.) con contestuale richiesta delle misure protettive di cui all'art. 54 secondo comma, primo e secondo periodo, C.C.I.I. proposto in data 3 gennaio 2025 da:

con sede in (C.F. e P.I. -numero di iscrizione REA) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante ed elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. , rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti e ;

Premesso:

in data 27 marzo 2025, la società _____ ha depositato ricorso ex art. 40 e 44 del C.C.I.I. con richiesta di concessione del termine di giorni sessanta per la presentazione della proposta di concordato, del piano e della documentazione di cui all'art. 39 del Codice della Crisi;

con decreto del 15.1.2025 il Tribunale ha concesso il termine di giorni sessanta per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi



di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2);

con il medesimo decreto il Tribunale ha nominato Commissario Giudiziale il Dott.

disponendo, tra l'altro, che questi riferisse immediatamente al Tribunale ogni atto in frode ai creditori non dichiarato nella domanda e ogni altra circostanza o condotta del debitore tale da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;

in data 15 maggio 2025 la società ricorrente ha presentato la Proposta e il Piano con i relativi allegati e segnatamente:

1. Elenco dei creditori;
2. Perizia di stima dei beni immobili e beni mobili Ing.
3. Elenco analitico debito verso dipendenti
4. Relazione di attestazione del Piano e della Transazione fiscale Dott.ssa
5. Piano industriale e di risanamento con allegati
6. documentazione fiscale di cui art. 39 comma 1 CCII
7. Copia del ricorso sottoscritto digitalmente dall'Amministratore di
8. Relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione
9. Riepiloghi e certificazioni debiti tributari;

a seguito della redazione del parere ex art. 47 CCII da parte del commissario giudiziale del 28 maggio 2025, il Tribunale, con provvedimento del 4.6.2025, comunicato il successivo 5.6.2025, ha concesso ad il termine ulteriore di giorni quindici per provvedere alle precisazioni ed integrazioni di cui alle osservazioni del commissario Giudiziale;

in data 19 giugno 2025 ha tempestivamente provveduto alle suddette integrazioni depositando il nuovo piano con accluso il piano di risanamento e la documentazione di cui all'art. 87, co 1, ccii;

in data 25 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate di , cui erano stati trasmessi tutti gli atti depositati ai sensi dell'art. 88 CCII relativo al trattamento dei crediti fiscali e tributari, ha segnalato che la dott.ssa , attestatrice del piano, non risultava iscritta nell'elenco dei gestori della crisi d'impresa come prescritto dall'art. 2 lett. o) CCII;

ha quindi ottenuto dal medesimo una nuova relazione ex art. 87, Co 3, ccii, identica a quella precedentemente firmata dalla dott.ssa

, asseverata questa volta dal dott. , Socio dell'associazione professionale menzionata, quest'ultimo regolarmente iscritto nell'elenco dei gestori della Crisi e insolvenza delle imprese ed al registro dei revisori legali;



il dott. _____ in particolare ha sottoscritto la propria relazione in data 25.06.2025, dopo la scadenza del termine di quindici giorni concesso dal Tribunale ai sensi dell'art. 47. Co. 4, ccii, asseverandola d'innanzi al Notaio dott.ssa _____, iscritta presso il Collegio Notarile di _____.

DATI STORICI SOCIETA'

La società ricorrente ha per oggetto sociale principale la gestione di mense aziendali, villaggi turistici e alberghieri, somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, costruzione di fabbricati con qualsiasi destinazione; noleggio autobus e autotrasporti in genere; attività di servizi di pulizia civile, industriale, ordinaria e straordinaria di enti pubblici e privati, tutti costituenti rami dell'azienda.

La _____ è una società a responsabilità limitata: il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a € 750.000,00 e risulta così detenuto:

- 51% _____, nato a _____ (c.f. _____) domiciliato in _____, titolare di una quota nominale di € 382.500,00;
- 49% _____, nata a _____ (c.f. _____) domiciliata in _____, titolare di una quota nominale di € 367.500,00.

La società:

è amministrata dall'amministratore unico e legale rappresentante _____ che, in forza della sua carica, può compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria:

è dotata di un Revisore Unico nella persona del Dott. _____.

L'azienda ha visto una rapida crescita, impiegando oltre 220 persone e generando un fatturato di circa 9,16 milioni di euro nell'anno 2023.

I dati storici evidenziano una crescita significativa dal 2017 al 2023, con un fatturato che da € 592.951 raggiunge l'importo di € 9.160.246.

Per circa un quinquennio la società ha realizzato considerevoli utili ed ottenuto una forte visibilità sul mercato, con un merito creditizio elevato, che ha consentito l'apertura di nuovi finanziamenti e linee di credito.

Tuttavia, a far data dall'anno 2023, la stessa è incorsa in una situazione di crisi economico finanziaria. I costi della produzione hanno registrato un aumento consistente, raggiungendo € 13.368.671 nel 2023.

Ciò è stata una delle cause che ha prodotto lo stato di crisi nel 2023, anno nel quale la società ha registrato una perdita di € 3.760.834 che ha azzerato il Capitale Sociale di € 750.000 e determinato con un patrimonio netto negativo pari a - € 1.881.119.



La ricorrente ha rappresentato che lo scostamento del risultato degli esercizi 2022 e 2023, così rilevante, sia ascrivibile unicamente all'aumento indiscriminato dei prezzi delle materie prime, dei costi delle fonti energetiche, del costo del carburante e del costo del lavoro e della logistica.

La società alla data del 30.09.2024 aveva in forza n. 211 addetti. Alla data del 3.1.2025 n. 116 dipendenti.

La ricorrente ha quindi evidenziato che tale crisi sia stata causata da fattori esogeni non correlati a dinamiche di gestione, ma a circostanze di natura macroeconomica ascrivibili alla congiuntura negativa dei mercati di riferimento causata dai fenomeni recessivi che hanno interessato l'intero paese nel periodo post-covid, impattando su tutte le filiere operative della società, immobilizzando risorse investite nella fase pre-covid, in virtù di politiche espansive e di crescita messe in atto dalla società, e che, tuttavia, a causa della crisi si sono tradotte solo nell'assunzione di finanziamenti di lungo periodo che hanno creato uno squilibrio del ciclo finanziario a breve ed il mancato raggiungimento del fatturato obiettivo.

IL PIANO DI CONCORDATO.

Il piano di concordato, su cui si fonda la proposta, prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso i flussi finanziari derivanti dalla continuità diretta dell'impresa, in un periodo di cinque anni, decorrenti dall'omologa del concordato stimata al 31.12.2025.

Il piano industriale di risanamento prevede una crescita dei ricavi nel 2026 e 2027, grazie a nuovi contratti e progetti ed una riduzione dei costi non strategici e del personale.

Il ritorno alla redditività è previsto a partire dall'anno 2026.

Il piano prevede in particolare che il risanamento avvenga attraverso:

1. la eliminazione del servizio di trasporto persone a decorrere dall'anno 2025. Settore che nell'anno 2024 ha determinato una perdita d'esercizio di € 608.538,36;
2. la riduzione dei costi fissi, variabili e del personale per aumentare la redditività dei seguenti settori: Edilizia; Gestione Mense; Trasporto Merci c/terzi e vendita merci.
3. il risanamento sostanziale dei settori residuali "Altri" (pulizia e sanificazione, noleggio con conducente e agenzie di viaggi, lavanderia industriale ecc) e del settore Gestione Beni di Terzi. Settori che hanno generato, nell'anno 2024, perdite rispettivamente per - € 1.172.316,34 ed - € 1.993.813,18.

Il piano prevede che il passivo concordatario, pari ad € 12.277.626,72, venga soddisfatto in cinque anni, con decorrenza dall'anno 2026 e con gli ultimi pagamenti da realizzarsi nell'anno 2030 (nel nuovo piano è stata rielaborata la tabella della tempistica dei pagamenti che prevedeva la



soddisfazione dei creditori in cinque anni con decorrenza dal 2025 con ultimi pagamenti da realizzarsi nell'anno 2029).

Le risorse necessarie al soddisfacimento dei creditori provengono pertanto dai flussi finanziari generati dalla società a seguito dell'attuazione di strategie di ristrutturazione aziendale iniziate già a fine 2024, che, nella prospettazione di parte ricorrente, stanno già dando i primi risultati positivi sull'andamento del conto economico e finanziario.

Invero, come già rappresentato nella domanda c.d. in bianco, aveva posto in essere alcune azioni correttive nel tentativo di tamponare le perdite nonché al fine di preservare il valore e la continuità aziendale.

La strategia adottata si fonda, da un lato, su politiche di diminuzione dei costi – sono stati interessati tutti i costi ed in particolare i costi del lavoro – e, dall'altro, sull'implementazione di nuove attività di business, dettagliatamente indicate nel piano industriale allegato (All.5), dal quale si evince una notevole discontinuità con il passato: sono stati dismessi alcuni contratti a bassa marginalità, mantenendo esclusivamente le linee con maggiore efficienza in termini di MOL.

Nel piano industriale sono state illustrate le diverse attività esercitate dalla , con l'indicazione delle marginalità generate da ciascuna attività, e sono stati indicati i nuovi contratti sottoscritti, che produrranno entrate con marginalità maggiori rispetto al passato.

Nello stesso piano industriale viene evidenziato qual è l'ammontare delle risorse che saranno prodotte annualmente e che saranno a disposizione dell'impresa per il soddisfacimento dei creditori concorsuali (secondo le percentuali che saranno indicate successivamente per ogni singola classe di creditori).

In particolare il Piano prevede di generare flussi per un attivo concordatario indicato in 7.922.151,11 somma risultante dall'esercizio in continuità diretta dell'attività e dal recupero dei crediti presenti in bilancio pur prudenzialmente svalutati e si snoda su un arco temporale di cinque anni.

Detto nuovo Piano industriale ha recepito le osservazioni del Commissario evidenziando l'esposizione analitica dei costi e dei ricavi previsionali inerenti i settori "altri" e "gestione beni di terzi" (Conto Economico Divisionale pagg. 102-107).

LE CLASSI DEI CREDITORI.

La proposta di concordato prevede la suddivisione dei creditori in «classi» secondo "posizione giuridica" e "interessi economici omogenei", con trattamenti differenziati e segnatamente:

CLASSE "1": CREDITORI PRIVILEGIATI DIPENDENTI (con diritto di voto ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII essendo il pagamento integrale del 100% dei lavoratori dipendenti previsto oltre



trenta giorni ma nei sei mesi dall'omologazione ai sensi dell'art. 86 CCII): comprende i crediti da lavoro muniti di privilegio generale ex art. 2751 bis n. 1 C.C.;

CLASSE "2": CREDITORI PRIVILEGIATI PROFESSIONISTI (con diritto di voto ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII, dato il pagamento integrale del 100% sarà effettuato oltre i 180 giorni dall'omologa): comprende i crediti dei professionisti ex art. 2751bis n. 2 C.C. La classe comprende anche i crediti professionali funzionali alla procedura ex art. 6, comma 1, lett. c) CCII, per la quota del 25% degli onorari pattuiti con la società;

CLASSE "3": CREDITORI PRIVILEGIATI ARTIGIANI (con diritto di voto ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII, in quanto trattasi di creditori privilegiati non pagati nel termine di 180 gg dall'omologa): comprende i crediti delle imprese artigiane ex art. 2751bis n. 5 C.C. con pagamento integrale del 100%.

CLASSE "4": CREDITORI PRIVILEGIATI ENTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI (con diritto di voto ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII, essendo il pagamento del 100% degli Enti previdenziali ed assistenziali oltre i 180 giorni dall'omologa);

CLASSE "5": CREDITORE PRIVILEGIATO ERARIO (con diritto di voto ai sensi dell'art. 109 comma 5 CCII, essendo il pagamento dell'Agenzia delle Entrate oltre i 180 giorni dall'omologa, con soddisfazione del credito nella misura del 50%);

CLASSE "6": CREDITORE PRIVILEGIATO ERARIO degradato a chirografo (con diritto di voto), con soddisfazione del credito nella misura del 32%);

CLASSE "7": CREDITORI CHIROGRAFI – FORNITORI STRATEGICI ex art. 85 co.3 CCII (con diritto di voto) ritenuti tali in funzione dell'imprescindibilità del loro apporto ai fini della continuità aziendale, con soddisfazione del credito nella misura del 65%;

CLASSE "8": CREDITORI CHIROGRAFI – ALTRI FORNITORI STRATEGICI (con diritto di voto) ritenuti tali in funzione dell'imprescindibilità del loro apporto ai fini della continuità aziendale, con soddisfazione del credito nella misura del 65%;

CLASSE "9": CREDITORI CHIROGRAFARI – FORNITORI DI BENI E SERVIZI e "DEBITI VARI" (con diritto di voto) con soddisfazione del credito nella misura del 16%;

CLASSE "10": CREDITORI CHIROGRAFARI DI NATURA FINANZIARIA – BANCHE E SOCIETA' DI LEASING con garanzie di terzi (e soci) (con diritto di voto) con soddisfazione del credito nella misura del 16%.

Si riporta per comodità di esposizione la seguente tabella sintetica:



RIEPILOGO CLASSI

CREDITORI	IMPORTO	CLASSE
DIPENDENTI	874.748,55	1
PROFESSIONISTI	156.145,91	2
ARTIGIANI	77.243,08	3
ENTI PREVIDENZIALI e ASSISTENZIALI	1.655.448,12	4
ERARIO	1.868.570,47	5 e 6
FONDO RISCHI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA	1.183.606,44	
FORNITORI STRATEGICI ()	1.814.492,23	7
ALTRI FORNITORI STRATEGICI	284.707,70	8
FORNITORI DI BENI, DI SERVIZI e DEBITI VARI	2.229.334,13	9
BANCHE e SOCIETA' DI LEASING	3.038.456,52	10
TOTALE CLASSI	11.999.146,72	
SPESE GIUSTIZIA E PREDEDUZIONI	278.480,00	
TOTALE	12.277.626,72	

PROPOSTA DI SODDISFACIMENTO CREDITORI

Nel piano si propone di liquidare integralmente le posizioni in prededuzione e dei dipendenti entro 180 giorni dall'omologa, che si presume intervenga entro il 31.12.2025.

A seguire, e più specificatamente a partire da 12 mesi dall'omologa (presumibilmente da dicembre 2026, ovvero prima o dopo a seconda della data di omologa), si procederà al pagamento integrale dei debiti indicati nelle classi dei creditori privilegiati n. "2" e "3", mentre per le altre classi si propone il pagamento a rate, a partire dal 2027 sino al 2030, termine del periodo del concordato.

Relativamente al credito viene costituito uno specifico FONDO RISCHI per il caso di ESCUSSIONE DELLA GARANZIA , così come indicato nell'art. 87 CCII comma 1) lettera p) bis per complessivi €. 1.183.606,44 (quota integrale garantita da).

Tale fondo è costituito attraverso accantonamento integrale nell'anno 2026 (derivante da flussi finanziari in entrata).



Il voto, anche per la quota garantita da _____, sarà interamente espresso dagli Istituti di credito, nella relativa classe chirografaria “10”, salvo che prima dell’inizio delle operazioni di voto le banche non abbiano escusso la garanzia.

Il piano cristallizza il passivo alla data del 03 gennaio 2025 in € 12.277.626,72 (di cui 278.480,00 in prededuzione) e, anche ai fini del calcolo delle maggioranze per l’approvazione del piano di concordato, i creditori verrebbero soddisfatti come segue:

Classi	Importo del Debito	%	Passivo concordatario	Pagamento
Spese di Giustizia e Prededuzioni	278.480,00	100	278.480,00	Entro 180 gg omologa
Classe 1 - Dipendenti	874.748,55	100	874.748,55	Entro 180 gg omologa
Classe 2 - Professionisti	156.145,91	100	156.145,91	Integrale nell'anno 2026
Classe 3 - Artigiani	77.243,08	100	77.243,08	Integrale nell'anno 2026
Classe 4 – Enti Previdenziali e Assistenziali (1)	1.655.448,12	100	1.655.448,12	Integrale nell'anno 2027
Classe 5 - Erario	1.868.570,47	50%	934.285,24	A rate, in tre anni, dal 2028
Classe 6 – Erario degradato a chirografo (2)	934.285,24	32%	298.971,28	A rate, in tre anni, dal 2028
Classe 7 – Fornitori Strategici art 85, co 3 (3)	1.814.492,23	65%	1.179.419,95	A rate, in tre anni, dal 2028
Classe 8 – Altri Fornitori	284.707,70	65%	185.060,00	A rate, in tre anni, dal

strategici (3)				2028
Classe 9 – Fornitori beni e servizi	2.229.334,13	16%	356.693,46	A rate, in tre anni, dal 2028
Classe 10 – Banche e Società di Leasing (4)	1.854.850,09	16%	296.776,02	A rate, in tre anni, dal 2028
Fondo Rischi escussione garanzia	1.183.606,44	100%	1.183.606,44	Anno 2026

(1) E’ stata eliminata la discrasia evidenziata dal Commissario nel parere depositato il 28.05.2025 avendo quest’ultimo rilevato che nella prima proposta la tabella riportata a pagina 71 risultava indicato il pagamento in quattro rate, diversamente da quanto riportato nella tabella dei pagamenti esposta a pagina 75 della proposta e 110 del piano industriale di risanamento.

(2) E’ stata eliminata la discrasia evidenziata dal Commissario nel parere depositato il 28.05.2025 là dove nella tabella esposta nella prima proposta a pag. 75 (tempi e modi di pagamento) la somma dei pagamenti risultava errata poiché pari ad € 298.971,28 anziché € 299.291,28 (32% di € 935.285,24.

(3) Per il pagamento al 65% dei creditori strategici, in calce alla proposta di concordato, la chiede al Tribunale l’autorizzazione ai sensi dell’art. 100 CCII.

(4) Parte del debito inserito nella classe 10, per un importo di € 1.373.242,14, risulta garantito dal _____ con il rischio che gl’istituti di credito azionino la garanzia nel corso dell’esecuzione del concordato. È stato a tale scopo, su suggerimento del Commissario, incrementato



il fondo rischi “fondo ” che nella prima proposta era di € 522.757,04 e si formava mediante l'accantonamento annuo di un importo pari ad € 130.689,26 negli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. Nella nuova proposta è previsto un accantonamento al Fondo rischi “Fondo ” di € 1.183.606,44 il cui pagamento integrale si ipotizza nell'anno 2026. Ciò sulla base di una stima prudenzialmente che prevede che la garanzia rilasciata da possa essere azionata dagli Istituti di credito nel 2026. Il Fondo rischi è stato appostato, in ossequio al disposto di cui all'art. 87, co 1, lettera p-bis), CCII, per far fronte all'esborso finanziario che verrebbe a determinarsi con il riconoscimento – a seguito dell'escussione della garanzia da parte degli istituti di credito sul debito chirografario delle Banche - del privilegio di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 sulla percentuale di debito garantita dal .

Quanto sopra è ben rappresentato dalla tabella dei tempi e modi di pagamento previsti durante l'esecuzione del concordato che, per un veloce consultazione, si riporta di seguito.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2025-2030
Flusso di Cassa	1.573.543	1.281.657	1.667.414	1.297.973	1.129.196	956.761	7.906.545
Cassa Iniziale	15.606,49	1.589.149,51	0,00	0,00	134.425,05	105.160,53	15.606
TFR							
Debiti vs dip.		-874.748,55					-874.749
Quota Finanziamenti garantiti							
ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA				-687.336,49			-687.336
ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA DEGRADATO				-9.164,49	-109.973,84	-100.809,35	-219.948
DEBITI TRIBUTARI				-246.948,75			-246.949
DEBITI TRIBUTARI DEGRADATI				-3.292,65	-39.511,80	-36.219,15	-79.024
DEBITI PREVIDENZIALI			-1.655.448,12				-1.655.448
Fornitori Professionisti		-39.351,33					-39.351
Fornitori Artigiani		-77.243,00					-77.243
Fornitori strategici				-49.142,50	-589.709,97	-540.567,48	-1.179.420
Altri fornitori strategici				-7.710,83	-92.530,00	-84.819,17	-185.060
Fatture da ricevere (Privilegiati)		-60.634,58					-60.635
Fornitori di beni, di servizi e debiti vari				-14.862,23	-178.346,73	-163.484,50	-356.693
Banche e società di leasing				-12.365,67	-148.388,01	-136.022,34	-296.776
Accantonamento al fondo		-1.183.606,44					-1.183.606
Spese di procedura prededucibili		-278.480,00					-278.480
Spese di procedura privilegiate		-56.160,00					-56.160
Fondo Rischi		-300.583,10	-11.965,62	-132.724,43			-445.273
Totale Pagamenti		-2.870.807,00	-1.667.413,75	-1.163.548,02	-1.024.035,30	-956.761,46	-7.922.151,11
Cassa Finale	1.589.149,51	0,00	0,00	134.425,05	105.160,53	0,00	0,00

PROPOSTA CONCORDATARIA E ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Come noto il legislatore ha voluto offrire ai creditori, al fine di esercitare un voto consapevole ed informato, una chiara indicazione dell'attivo disponibile alla soddisfazione del ceto creditorio, ferma restando l'alea insita nelle valutazioni sia in ordine alla liquidazione dei beni sia in ordine alle prospettive di realizzo delle azioni esperibili che oltre ad essere subordinate all'alea del giudizio determinano la successiva necessità di monetizzare eventuali decisioni favorevoli alla procedura.

L'art. 87, comma 2 C.C.I.I. recita “Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale”.



Detta previsione normativa risulta poi rafforzata dal contenuto del successivo comma 3 nella parte in cui prevede la necessità di accompagnare la domanda di concordato da una relazione redatta da un professionista indipendente, per come identificato alla lettera o) del comma 1 dell'art. 2 CCI, che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.

La medesima norma prevede poi che, in ipotesi di continuità aziendale, il professionista deve altresì attestare che il piano deve impedire o superare l'insolvenza, garantire la sostenibilità economica dell'impresa e "riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale".

La norma conclude infine con la precisazione che la relazione del professionista debba sempre accompagnare anche eventuali modifiche sostanziali della proposta e del piano atteso che le stesse potrebbero condizionare o modificare gli obiettivi sopra evidenziati e contenuti nella proposta originaria.

Il decreto correttivo ha poi apportato significative modifiche all'art. 84 del codice delle crisi rubricato "finalità del concordato preventivo e tipologie di piano" soprattutto nella parte dedicata al concordato in continuità aziendale in relazione ai criteri di distribuzione del ricavato ed al ruolo del valore di liquidazione come soglia tra la Absolute Priority Rule (APR) e la Relative Priority Rule (RPR).

In questa direzione il comma 6 dell'art. 84 CCI è stato significativamente integrato attraverso l'introduzione di un espresso richiamo al valore di liquidazione per come definito dal comma 1, lettera c) dell'art. 87 specificando che solo detto valore deve essere distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 dell'art. 84 CCI che, non modificato dal decreto correttivo, testualmente recita: "I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario".

A detta regola generale fanno eccezione i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 1 del codice civile atteso che il comma 7 dell'art. 84 CCI, per come modificato dal decreto correttivo, estende la tutela dei lavoratori dipendenti prevedendo che agli stessi venga assegnato anche il valore eccedente il valore di liquidazione.

In relazione alla distribuzione dell'attivo deve essere evidenziato come il comma 6 dell'art. 84 CCI, in caso di concordato in continuità aziendale, individui due differenti principi di distribuzione a seconda della natura delle risorse da ripartire per come di seguito esposto distinguendo fra valore di liquidazione e valore di continuità.



- il valore di liquidazione, per come disciplinato dal comma 1, lettera c) dell'art. 87 CCI deve essere distribuito secondo la regola della priorità assoluta Absolute Priority Rule e quindi nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione;
- il valore di continuità ovvero il valore eccedente il valore di liquidazione per come sopra individuato deve essere distribuito secondo la regola della priorità relativa Relative Priority Rule e quindi nel rispetto della previsione che i crediti inseriti in una classe ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e sicuramente più favorevole rispetto alle classi di grado inferiore.

L'attestazione del professionista ha come presupposto imprescindibile proprio la corretta valutazione del valore di liquidazione costituendo esso il riferimento per valutare che il piano assicuri, a ciascun creditore, un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Per addivenire ad una corretta determinazione del ricavato netto attribuibile al creditore privilegiato sarà necessario pertanto procedere ad una stima dell'intero patrimonio del debitore compreso anche il maggior valore economico derivante dalla cessione dell'azienda realizzabile in sede di liquidazione giudiziale unitamente alle potenziali azioni giudiziarie al netto delle relative spese, prevedendo una simulazione di un piano di riparto.

Nella fattispecie che occupa, il professionista indipendente, dott. _____ nella sua relazione redatta ai sensi dell'art. 87, Co. 3 CCII, confermando quanto attestato dalla dott.ssa _____

con la relazione del 16.06.2025, depositata il 19.06.2025, ha espresso il proprio giudizio sulla veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano, l'attitudine dello stesso a impedire o superare l'insolvenza del debitore, garantendo la sostenibilità economica dell'impresa e riconoscendo a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

In merito alla veridicità dei dati il professionista indipendente, dopo aver premesso di aver effettuato un complesso processo di analisi, sviluppatosi attraverso il progressivo esame di una notevole mole di documenti e di informazioni ricevute dalla Società e da soggetti terzi: "ritiene che la base dati impiegata ai fini della formulazione della proposta concordataria, per come anche integrata rispetto al dato contabile, possa considerarsi veritiera".

Il professionista indipendente, per quanto concerne il giudizio sul piano e sulla proposta, ha asseverato che: *"il Piano sia correttamente costruito e che rifletta le assunzioni sottese al soddisfacimento dei creditori concorsuali in coerenza con quelle contenute nella proposta concordataria formulata dalla Ricorrente"*.



Allo scopo di esprimere il proprio giudizio sulla convenienza del concordato preventivo in continuità, rispetto all'alternativa della Liquidazione Giudiziale, ha elaborato una tabella nella quale ha evidenziato le entrate e le uscite derivanti dal Concordato e dalla ipotetica Liquidazione Giudiziale. La tabella elaborata dal professionista indipendente si espone di seguito:

	Concordato	Valore Contabile	Valore liquidabile	
Flussi di Cassa	7.009.004			
Immobilizzazioni		3.400.949	1.654.200	
Rimanenze				
Crediti commerciali		2.765.280	2.740.641	
Altri crediti e att. circolanti		655.835	494.484	
Ratei e Risconti att.		320.360		
Liquidità		68.222	15.606	
Totale attivo	7.009.004		4.904.931	
TFR			-406.611	4.498.320,27
Debiti Vs Dip	-874748,55		-874.749	3.623.571,72
Professionisti e artigiani	-99.986		-511.869	3.111.702,81
████	-1.183.606		-1.183.606	1.928.096,38
Enti Previdenziali	-1.655.448		-1.655.448	272.648,25
Residuo	3195215,37		272.648	

Il professionista indipendente ha affermato quindi che: *“La proposta rispetta la regola di maggior convenienza ex art. 63, comma 2, CCII, condizione necessaria per l'adesione dell'Amministrazione finanziaria. Al termine del proprio esame attesta che: “nel caso specifico di*
, la proposta di soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi, seppur parziale e dilazionata, risulta più favorevole rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale”.

In particolare nel caso di specie la prosecuzione dell'attività risulterebbe più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto con l'attuazione del piano di risanamento adottato, l'azienda riuscirebbe a produrre sufficienti flussi economici e finanziari idonei a soddisfare i creditori sociali in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale ed in tempi più celeri, atteso che nell'ipotesi di liquidazione il curatore, prima di poter effettuare i riparti a favore dei creditori, dovrebbe incassare i crediti e vendere atomisticamente, con aste competitive, i beni mobili ed immobili che costituiscono il patrimonio aziendale, poiché per la particolare e diversificata attività della , la vendita unitaria del complesso aziendale sarebbe di difficile realizzazione.

Quanto al maggior valore economico realizzabile nell'ipotesi di cessione dell'azienda in esercizio, il professionista ha precisato che l'attività aziendale consiste principalmente in attività di ristorazione e mense in cantieri legati alla durata dei relativi contratti di appalto di durata limitata nel tempo e quindi di scarsa appetibilità sul mercato, avuto riguardo alla circostanza che, nel caso di liquidazione giudiziale, il tempo occorrente per eventuali vendite d'azienda sarebbe incompatibile con la



prosecuzione dei rapporti in essere stante la necessaria prosecuzione senza soluzione di continuità dei servizi da offrire in tutte le mense diffuse sul territorio nazionale.

In sintesi, in considerazione dell'offerta formulata ai creditori e dei pagamenti previsti nel Piano, il professionista ha concluso che la proposta sia significativamente più conveniente per il ceto creditorio rispetto ad una procedura di liquidazione giudiziale per le seguenti ragioni:

- La presenza degli organi nominati assicura ai creditori il medesimo livello di garanzie rispetto alla liquidazione giudiziale, ma i tempi del concordato preventivo sono notoriamente più contenuti rispetto a quelli di una procedura di liquidazione giudiziale;
- La procedura concordataria consente, oltre al mantenimento dei livelli occupazionali (oltre 115 dipendenti), il realizzo di valori maggiori rispetto alla liquidazione giudiziale, qualora si dovesse procedere alla cessione dei beni mobili e immobili aziendali;
- Nel concordato preventivo proposto dalla gli Enti Pubblici e gli altri
creditori vedrebbero soddisfatte le proprie ragioni creditorie in tempi più rapidi ed in misura superiore a quella che si realizzerebbe in sede di liquidazione giudiziale, poiché nelle vendite competitive l'offerente, normalmente, si limita a partecipare all'asta offrendo il prezzo minimo, pari al 75% del prezzo a base d'asta; pertanto, nell'alternativa liquidatoria, nella migliore delle ipotesi di vendita dei beni (mobili ed immobili) alla prima asta, e di riscossione dei crediti, si potrebbe realizzare un attivo di € 4.628.680,00 che permetterebbe di pagare integralmente i creditori prededucibili e quelli delle prime tre classi, mentre il creditore "Classe 4" (Istituti di Previdenza) potrebbe ottenere il pagamento quasi integrale (99,78%) e i creditori inseriti nelle successive classi resterebbero totalmente incapienti;
- La liquidazione giudiziale impone, altresì, una verifica sulle potenziali azioni revocatorie e di responsabilità dei soci e dell'amministratore, che, nella fattispecie, non porterebbe ad incrementare l'attivo disponibile per la soddisfazione dei creditori, in quanto il comportamento tenuto dalla società è sempre stato rispettoso della normativa civilistica e fiscale e che quindi non siano ipotizzabili eventuali azioni revocatorie.

Nella tabella che segue si riporta il confronto tra l'ipotesi concordataria e quella della liquidazione giudiziale.



	Concordato	Valore Contabile	Valore liquidabile	
Flussi di Cassa	7.009.004			
Immobilizzazioni		3.400.949	1.654.200	
Rimanenze				
Crediti commerciali		2.765.280	2.740.641	
Altri crediti e att. circolanti		655.835	494.484	
Ratei e Risconti att.		320.360		
Liquidità		68.222	15.606	
Totale attivo	7.009.004		4.904.931	
TFR			-406.611	4.498.320,27
Debiti Vs Dip	-874748,55		-874.749	3.623.571,72
Professionisti e artigiani	-99.986		-511.869	3.111.702,81
Mcc	-1.183.606		-1.183.606	1.928.096,38
Enti Previdenziali	-1.655.448		-1.655.448	272.648,25
Residuo	3195215,37		272.648	

Ciò posto:

rilevato che ai sensi dell'art. 47, co. 1, C.C.I.I., *“a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica: ...; b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali”*;

ritenuto, dunque, che la valutazione del tribunale è circoscritta all'esame della ritualità della proposta ed alla (non) manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore ed alla conservazione dei valori aziendali;

ritenuta, nel caso in esame, la ritualità della proposta, avendo provveduto l'impresa al deposito della documentazione di cui all'art. 39, alla formulazione di un piano conforme ai contenuti di cui all'art. 87 C.C.I.I. ed all'adempimento di tutte le formalità prescritte dalla legge;

evidenziato in particolare che la sottoscrizione, sebbene tardiva rispetto al termine di 15 giorni concesso dal Tribunale, dell'attestazione da parte del professionista abilitato, essendo identica a quella depositata nei termini dalla dott.ssa _____, rappresenta solo una irregolarità formale influente ai fini della valutazione della sostenibilità e veridicità del piano di ristrutturazione aziendale;

rilevato in particolare che il professionista ha attestato, ai sensi dell'art. 87, Co. 3, CCII:

la veridicità dei dati aziendali di _____ al 03.01.2025, posti a base del Piano elaborato dalla Società;
la fattibilità del Piano”;



la circostanza che il Piano di _____ è “atto a impedire o superare l’insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale”;

preso atto altresì della asseverazione del professionista che, ai sensi dell’art. 100 comma 1 CCII, ha attestato che i pagamenti dei crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, come indicati nel piano e nella richiesta di autorizzazione avanzata da _____, sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa, nonché funzionali per la migliore soddisfazione dei creditori;

visto il parere favorevole espresso in data dal commissario giudiziale, che comunque si è riservato di approfondire ogni aspetto della procedura nell’eventuale relazione particolareggiata ex art. 105 comma 1 CCII;

evidenziato in particolare che il commissario ha asseverato come la formazione delle classi appaia corretta anche in considerazione dell’autorizzazione, richiesta ai sensi dell’art. 100 del CCII dalla ricorrente, di pagare i creditori strategici al 65%, esposta in calce alla proposta e supportata dall’attestazione del professionista indipendente rilasciata in calce alla propria relazione redatta ai sensi dell’art. 87, Co 3, CCII.

preso atto che, a prescindere dalle percentuali di pagamento contemplate nella proposta a favore delle singole classi di creditori, il piano proposto si traduce in una maggiore disponibilità di attivo concordatario rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare e che solo la continuità dell’attività e prosecuzione dei contratti in corso permetterebbe invero di generare margini positivi idonei a soddisfare in maniera migliorativa i creditori nel volgere dell’arco temporale indicato rispetto all’alternativa liquidatoria;

ritenuto quindi di dover escludere la manifesta inidoneità del piano alla luce di quanto risultante dalla proposta, dal piano, dall’attestazione di fattibilità e dal parere positivo del commissario giudiziale;

ritenuta infine la fondatezza della domanda di autorizzazione i sensi dell’art. 100 c.1 CCII, al pagamento nella misura del 65% (sessantacinqueper cento) dei rispettivi crediti, come riportato nelle classi n. 7 e 8, nei modi e tempi in cui saranno pagati tutti gli altri creditori chirografari;

p.q.m.

Visto l’art. 47 C.C.I.I.:

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della società

con sede in _____

(C.F. e P.I. _____)

-numero di iscrizione _____

REA _____);

nomina giudice delegata dott.ssa Marzia Maffei e conferma la nomina del commissario giudiziale dott.ssa _____ ;

stabilisce



la data iniziale del 22 settembre 2025 e quella finale del 26 settembre 2025, per l'espressione del voto dei creditori, da far pervenire telematicamente all'indirizzo di posta elettronica della procedura;

assegna

al commissario giudiziale termine fino al 30 luglio 2025 per la comunicazione del presente decreto ai creditori;

assegna

alla società termine perentorio di giorni quindici, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per depositare la somma necessaria a coprire il 20 % delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, come preventivate nel medesimo piano;

dispone

la comunicazione al debitore, al p.m. e la pubblicazione, previa trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, del presente decreto ai sensi e nei termini di cui all'art. 45 C.C.I.I.;

ai sensi dell'art. 100 C.C.I.I. autorizza il pagamento nella misura del 65% (sessantacinquepercento) dei rispettivi crediti, come riportato nelle classi n. 7 e 8, nei modi e tempi in cui saranno pagati tutti gli altri creditori chirografari per il complessivo importo di €. 1.364.479,95 e specificatamente:

€ 1.179.419,95,

€ 68.477,38,

€ 44.592,29,

€ 43.399,09,

€ 22.378,53,

€ 6.212,72.

Cosenza, camera di consiglio del 9 luglio 2025

La Presidente

dott.ssa Rosangela Viteritti

La Giudice rel.

dott.ssa Marzia Maffei

